

DGR. N. 1670/02
MODIFICATA CON
DGR. N. 985/03

Giulio Esceffione

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 28 febbraio 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 1658.

Comune di Coreno Ausonio (Fr). Variante al P.R.G. per la realizzazione del progetto di un campo di calcio con servizi annessi in località «Valiavetta» (Deliberazione consiliare 14 marzo 2002, n. 5). Legge 3 gennaio 1978, n.1 e legge regionale 2 luglio 1978, n. 36 Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 1670.

Approvazione della scheda tecnica relativa alla legge 598/94, innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale, sicurezza sui luoghi di lavoro » 11

OGGETTO: Approvazione scheda tecnica relativa alla Legge 598/94 – Innovazione tecnologica – Tutela ambientale – Innovazione organizzativa – Innovazione commerciale – Sicurezza sui luoghi di lavoro

LA GIUNTA REGIONALE



VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO l'art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che le Regioni subentrano alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;

CONSIDERATO che tra la Regione Lazio e Mediocredito Centrale è stato stipulato il 22 febbraio 2000, l'atto aggiuntivo repertorio 5148/00, integrativo delle convenzioni stipulate tra il Ministero del Tesoro e il Mediocredito Centrale, che all'Art. 2, tra gli altri interventi agevolativi, oggetto dell'atto stesso, prevede la legge 27 ottobre 1994 n. 598 art. 11 (agevolazioni per il consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve verso banche e per investimenti per l'innovazione tecnologica e tutela ambientale);


CONSIDERATO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 389 del 20 marzo 2001 ha deliberato di estendere, ai sensi della Legge 23.12.99 n. 488 (legge finanziaria 2000) l'ambito di applicazione degli interventi di cui alla legge 598/94 "agli investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro";

PRESO ATTO altresì che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2564 del 19.12.2000 ha approvato i regolamenti che fissano le condizioni, i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui alle leggi 28 novembre 1965 n. 1329 e 27 ottobre 1994 n. 598 art.11, e con deliberazioni n. 583 del 26.04.2001 e n.1133 del 25 07.2001 ha apportato modifiche al citato regolamento;



CONSIDERATO CHE Ob.2 della Regione Lazio 2000/2006 – Misura IV.1 – Sottomisura IV.1.5 prevede il cofinanziamento degli interventi per innovazione tecnologica e la tutela ambientale, di cui all'art. 11 della legge 598/94 e che il CdP consente l'erogazione dei contributi in via attualizzata ed in unica soluzione;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 30/AP del 19.11.02 è stato conferito mandato a MCC spa di sospendere la ricezione delle domande relative alle agevolazioni previste dal citato art. 11 della legge 598/94, a partire dalla data del 25 novembre 2002, per avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;



1670 13 DIC. 2002

RITENUTO necessario, in vista della riattivazione degli interventi, procedere ad una integrazione della precedente disciplina per quanto dalla stessa non prevista (innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro) nonché uniformare le modalità di erogazione del contributo adeguandole a quelle previste dal Docup Ob.2;



SU PROPOSTA dell'assessore alle Attività Produttive

All'unanimità

DELIBERA

- Di approvare la scheda tecnica allegata al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, che disciplina l'ambito di applicazione degli interventi di cui alla legge 598/94: "Innovazione tecnologica – Tutela ambientale – Innovazione organizzativa – innovazione commerciale – Sicurezza sui luoghi di lavoro";
- La scheda di cui sopra sostituisce, relativamente alla Legge 598/94 art. 11, la scheda tecnica allegata al vigente regolamento di attuazione approvato con DGR n. 2564 del 19.12.2000 e successivamente modificato con DGR 583 del 26.04.2001 e DGR 1133 del 25.07.2001 di cui in premessa;
- La misura è gestita da MCC S.p.A. ai sensi dell'art. 19, co. 12, del D.Lgs. n. 112/98, sulla base della convenzione già in vigore con la Regione. Le commissioni che matureranno per la gestione in oggetto saranno imputate a carico delle disponibilità dei fondi regionali;
- Di autorizzare le strutture competenti a porre in essere tutte le iniziative necessarie a dare attuazione alla presente deliberazione, delegando ad esse la predisposizione degli atti conseguenti, ivi compresa la definizione dei costi di gestione;
- Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul BUR Lazio, fissandone l'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

Riferimenti normativi:

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da:
 - Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
 - Legge 23.12.1999, n. 488, art. 54;
 - Legge 05.03.2001, n. 57, art. 15;
- Delibera della Giunta regionale del Lazio 20.03.2001, n. 389
- Decreto Legislativo 31.03.98, n. 112, art. 19;
- Decreto Legislativo 31.03.98, n. 123;
- Regolamento (CE) N. 70/2001 del 12.01.2001, pubblicato sulla G.U.C.E. L 10/37 del 13.01.01

1670
13 DIC. 2002
DEL

Imprese beneficiarie:

Piccole e medie imprese industriali, commerciali e di servizi alla produzione iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali di cui ai decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18/09/1997 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 01.10.97) e del 27/10/1997 (pubblicato sulla G.U. n. 266 del 14.11.97) operanti nei seguenti settori (classificazione ISTAT 1991):

- C: estrazione di minerali, con esclusione dei codici 13.10¹, 13.20²;
- D: attività manifatturiere, con esclusione dei codici 27.10³, 27.22.1⁴, 27.22.2⁵, 35.11.1⁶, 35.11.3⁷ e di parte della sottosezione DA (tra i codici della sottosezione DA sono ammessi i seguenti: 15.52⁸, 15.81⁹, 15.82¹⁰, 15.85¹¹; 15.88¹², 15.89.1¹³; 15.89.2¹⁴, 15.96¹⁵, 15.98¹⁶, 15.99¹⁷);

¹ "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle pirite).

² "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

³ "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganese e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciai liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla lucinatura, prodotti semilavorati quali billette e brucme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi lucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vorgegola, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e i onils considerati come prodotti finiti), lamiera laminata a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombata, banda nera, lamiera zincata, altre lamiere rivestite, lamiera laminata a freddo inferiori a 3 mm, lamiera magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiera laminata a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁴ Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).

⁵ Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

⁶ Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

⁷ Cantieri di riparazioni navali:

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

⁸ Fabbricazione di gelati

⁹ Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca

¹⁰ Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati

¹¹ Fabbricazione di paste alimentari, di cous-cous e di prodotti farinacei simili

¹² Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

¹³ Fabbricazione di dolcificanti, budini, e creme da tavola



REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO



- E: produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
- F: costruzioni;
- G: commercio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa, limitatamente ai codici 52.24.1; 52.24.2; 52.27.3; 52.31; 52.32; 52.33; 52.41; 52.42; 52.43; 52.44; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.50; 52.61; 52.62.2; 52.62.3; 52.62.4; 52.62.5; 52.62.6; 52.62.7; 52.63.1; 52.63.2; 52.63.4; 52.63.5; 52.71; 52.72; 52.73; 52.74;
- H: alberghi e ristoranti, limitatamente ai codici 55.30, 55.40, 55.51, 55.52¹⁸;
- I: trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, limitatamente ai codici 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.40, 64.20;
- K: attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente ai codici 72, 73, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40, 74.50, 74.60.1, 74.81.2, 74.81.3, 74.82, 74.83, 74.84.5, 74.84.6;
- M: istruzione, limitatamente ai codici 80.22, 80.30.3;
- O: altri servizi pubblici, sociali e personali, limitatamente ai codici 90.00.1, 90.00.2, 92.20, 93.01.1.

Non sono ammessi gli aiuti ad attività:

- connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato CE.

Agli investimenti per l'esercizio delle attività rictranti nel settori delle fibre sintetiche (24.70) ed automobile (34.10¹⁹, 34.20²⁰ e 34.30²¹) si applica la regola «de minimis» (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 Euro nell'arco di 3 anni).

¹⁴ Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi

¹⁵ Fabbricazione di birra

¹⁶ Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche.

¹⁷ Fabbricazione di altre bevande analcoliche.

¹⁸ con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc

¹⁹ Fabbricazione di autoveicoli¹⁹, limitatamente a:

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci; limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali
- fabbricazioni di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe,
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli

²⁰ Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi²⁰

fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli

²¹ Fabbricazioni di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori²¹

- fabbricazione di varie parti ed accessori per autoveicoli; fabbricazione di freni, caubi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scazole dello sterzo;
- fabbricazioni di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli; cinture di sicurezza, pontiere, paraurti.



Deu



REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

Operazioni agevolabili:

Finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di durata fino a 7 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni, concessi da Banche o da Intermediari in favore di piccole e medie imprese, come sopra definite.

Ambito territoriale

Unità produttive, regolarmente censite presso la CCIAA, ubicate nel territorio della Regione Lazio.

Tipologie di investimenti e spese ammissibili:

Innovazione tecnologica: (ammissibili a cofinanziamento FESR)

- a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
- b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
- c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
- d) realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b), c);
- e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale.

Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e) potranno beneficiare del contributo solo se collegati a programmi di investimento comprendenti la fattispecie di cui alle lettere a), b) e c); la spesa ammissibile non potrà superare:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| - per programmi, | il 40% |
| - per brevetti, | il 30% |
| - per licenze, | il 15% |
| - per formazione del personale, | il 20% |

del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a), b) e c).

Tutela ambientale: (ammissibili a cofinanziamento FESR)

- g) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- h) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;

REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

- M*
- i) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
 - j) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
 - k) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
 - l) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
 - m) installazione di impianti ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
 - n) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
 - o) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
 - p) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
 - q) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo.

Innovazione organizzativa: (non ammissibili a cofinanziamento FESR)

- r) spese di consulenza per check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, la produzione, il personale e le risorse strumentali;
- s) spese di consulenza per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi (analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, ecc.);
- t) spese di consulenza, realizzazione e/o acquisizione di sistemi di rilevazione automatica dei costi aziendali (studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa, ecc.);
- u) spese per l'acquisizione di strumenti informatici per home-banking;
- v) spese di consulenza ed investimenti connessi alla realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica.

Innovazione commerciale: (non ammissibili a cofinanziamento FESR)

- DM*
- w) spese di consulenza per la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing dei risultati della ricerca;
 - x) realizzazione o acquisizione di beni materiali utilizzati nell'espletamento dell'attività di marketing dei risultati della ricerca;
 - y) costi del personale impegnato nell'attività di marketing dei risultati della ricerca (nel limite del 20% del costo del programma di investimento);
 - z) progetti di apertura di nuovi canali commerciali per via telematica tramite la realizzazione diretta o l'acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi.

Nel caso di realizzazione diretta sono agevolabili:

- acquisto di hardware;
- DM*

REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

- acquisto di software (sistema operativo e applicazioni);
- affitto banda per collegamento rete o accordo con service-provider;
- realizzazione progetto grafico e gestione del sito e degli applicativi connessi.

Nel caso di acquisizione di un pacchetto è agevolabile il costo fatturato dalla società fornitrice.

- aa) ammodernamento delle attrezzature, ad utilità pluriennale, necessarie per le attività commerciali, dei ristoranti e dei bar. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni strumentali, capitalizzati ed ammortizzabili, strettamente pertinenti all'attività esercitata nell'unità locale cui sono destinati *che comportino una dotazione tecnologicamente più avanzata o qualitativamente innovativa*. Tale tipologia di spesa è agevolabile solo per le imprese operanti nei settori G ed H di cui al paragrafo "Imprese ammissibili".

Sicurezza sui luoghi di lavoro: (non ammissibili a cofinanziamento FESR)

- bb) consulenze per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- cc) incarichi a società di servizi per la bonifica dei luoghi di lavoro;
- dd) adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;
- ee) programmi di informazione e formazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Realizzazione degli investimenti

I beni oggetto dell'agevolazione devono essere di nuova fabbricazione, funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale. Sono in ogni caso esclusi i beni acquistati per fini dimostrativi.

Sono ammissibili all'agevolazione gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto²². Gli investimenti ammissibili devono essere ultimati nel termine massimo di 1 anno dalla predetta data.

Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sostenimento della spesa. Nel caso di programmi di investimento costituiti da più beni, tale data coincide con quella del primo pagamento sostenuto. In caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna.

Divieto di cumulo:

L'agevolazione non è cumulabile con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali. L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 598/94.

²² Per domanda di aiuto si intende la domanda presentata dall'impresa beneficiaria alla Banca o Intermediario finanziario o direttamente dall'impresa a MCC.



REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

Misura dell'agevolazione

La misura dell'agevolazione è calcolata come unica percentuale delle spese determinata sulla base delle spese programmate, tenendo conto dei seguenti criteri:

Spese di consulenza

Per le sole spese per consulenza ammissibili, lett. r), s), t), v), w), bb) del paragrafo "Tipologie di investimenti e spese ammissibili" (cfr. art. 5 Reg.(CE) N.70/2001 del 12 gennaio 2001), l'agevolazione complessiva è determinata nella misura del 30% del totale di tali spese.

Altre spese

Per le spese di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), u), x), y), z), aa), cc), dd), ee) del paragrafo "Tipologie di investimenti e spese ammissibili" l'agevolazione complessiva, in funzione dell'ubicazione dell'unità produttiva nella quale l'investimento è realizzato, è determinata nella misura del:

<i>Ubicazione territoriale</i>	<i>Piccole imprese</i>	<i>Medie imprese</i>
Aree 87.3 c)	21% del totale delle spese	17% del totale delle spese
Restanti territori	15% del totale delle spese	7,5% del totale delle spese

In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato dalla Commissione Europea.

Modalità applicative

Richiesta di ammissione all'agevolazione:

Le richieste di ammissione all'agevolazione, corredate dagli estremi della delibera del finanziamento concesso dalla Banca o Intermediario finanziario, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari ovvero dall'Impresa stessa, devono essere redatte sul modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Le richieste pervenute a MCC non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

Le richieste devono essere relative ad una sola unità produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegato le informazioni antimafia.

Erogazione del contributo:

L'agevolazione concessa decade nel caso in cui la prima richiesta di erogazione non pervenga a MCC nei 6 mesi successivi alla data di ultimazione degli investimenti.

E' comunque consentito, oltre il suddetto termine, la correzione di eventuali errori formali della documentazione inviata, nel termine di 30 giorni dalla contestazione dell'errore da parte di MCC.

Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sul modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

Nel caso di locazione finanziaria, le spese ammissibili, ai fini del calcolo delle agevolazioni, sono solo quelle relative all'importo dei canoni pagati alla data di presentazione della domanda di erogazione, nel limite massimo del valore dei beni, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria (c. d. quota di riscatto).

Il contributo è erogato in unica soluzione con valuta corrente all'impresa, per il tramite delle Banche o degli Intermediari, relativamente alle spese sostenute per ciascuno stato di avanzamento del programma di investimento.

Variations:

Ai fini della conferma dell'agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari a MCC.

Cessazione e revoca dell'agevolazione:

Il contributo cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- d) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria.

La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub b), c) e d); nel caso sub a), a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC.

Il contributo è revocato:

- a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
- d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito di precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore concessionario secondo le disposizioni

Ja

4

REGIONE LAZIO
LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili, secondo le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.

Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorso trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n.123/1998.

Ispezioni e controlli:

Su indicazione dei competenti organi della Regione, MCC può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Rinvio

Per quanto non previsto o derogato con la presente scheda e la relativa circolare, si applicano le modalità previste nel Regolamento per la concessione degli incentivi di MCC adottato dalla Regione Lazio, e successive modifiche ed integrazioni.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]